Sent. n. 66/2025/G

REPUBBLICA ITALIANA

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

Rocco LOTITO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9090/G del registro di Segreteria, proposto da XXX (C.F. XXX) in qualità di figlia ed unica erede legittima del grande invalido di guerra XXX, C.F. XXX, C.I. XXX, nato a XXX il XXX ed ivi deceduto il XXX, rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Angelo Luongo e presso lo studio di questo in Rimini, alla via Ugo Bassi, n. 15, elettivamente domiciliata;

contro il MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza;

avverso il decreto n. 18011 del 15/4/2024 emesso dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza/Matera – Sede di Potenza.

Visti tutti gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 17 novembre 2025, con l'assistenza del segretario dott. Alfonso Ingenito, l'avv. Angelo Luongo per la ricorrente, e la dott.ssa Rosanna Arenella per il MEF;

premesso in

FATTO

Con atto di ricorso depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 03/10/2024, successivamente notificato alla controparte con allegato decreto di fissazione di udienza, l'odierna ricorrente, figlia del grande invalido di guerra XXX, deceduto il XXX, impugnava il decreto n. 18011 del 15/04/2024 della Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza, in quanto:

- il trattamento pensionistico di 1^ categoria + superinvalidità Tab. E lettera A n. 1 per l'infermità oculare era stato riconosciuto a decorrere dal 09/11/2023 (data di certificazione della ASP di XXX) invece che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della relativa domanda (ai sensi dell'art. 23, c. 5, DPR 915/1978);
- era stato riconosciuto soltanto il trattamento relativo all'infermità visiva, senza comprendere l'invalidità a carico degli arti superiori (cumulo di pensione di 2^ categoria + 2/10), già in trattamento;
- non si era provveduto alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento e alle relative integrazioni;
- non era stata riconosciuta la tredicesima mensilità.

Si chiedeva, pertanto, lo «…*accoglimento del ricorso "de quo" con riconoscimento in favore dell'invalido XXX, finché in vita (04/08/2024), del trattamento di 1^ categoria + superinvalidità Tab. E lettera A n. 1, per la menomazione visiva comprensiva di accompagnamento (importo mensile pari ad € 8.275,89 per l'anno 2022), con l'aggiunta della 2^ categoria + cumulo di 2/10 per le menomazioni a carico degli arti superiori (pari ad € 568.77 +€ 53,84), il tutto a far tempo dal 01/07/2022 quale primo giorno del mese successivo alla presentazione della corrispondente domanda, effettuata a mezzo*

raccomandata RR del 28/06/2022 ...», con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria e vittoria di spese legali.

Con memoria nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza /Matera, depositata il 03/02/2025, si rappresentava:

- che con il decreto n. 18011 del 15/04/2024 la Ragioneria Territoriale dello Stato aveva riconosciuto al grande invalido di guerra, sig. XXX, il trattamento pensionistico di 1^ ctg. Tab A D.P.R. 915/1978 oltre l'assegno di superinvalidità Tab. E lett. A n.1 e l'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 9/11/2023, sulla scorta del verbale della Commissione Medica di Verifica dell'Inps di Potenza del 25/03/2024, vincolante per l'amministrazione esponente;

- che la CMV aveva acclarato l'aggravamento del deficit visivo dell'OD solo a far data dal 9/11/2023, con conseguente infondatezza della richiesta di riconoscimento di trattamento pensionistico di miglior favore dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda;

- che, con riferimento all'ulteriore richiesta "della 2^ categoria e del cumulo 2/10 per le menomazioni a carico degli arti superiori", sussisteva un contrasto con il giudicato costituito dalla sentenza n. 58 del 26 settembre 2023 di questa Sezione, che aveva già rigettato tale domanda sulla base di parere reso dal CML dell'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza il 18/04/2023;

- che, per ciò che concerne la liquidazione dell'indennità di accompagnamento, avendo il sig. XXX optato per il trattamento più favorevole previsto per le pensioni di guerra, l'amministrazione aveva provveduto a liquidare allo stesso tale provvidenza e la tredicesima mensilità previo conguaglio delle somme

erogate dall'INPS dall' 01/11/2023 fino alla rata di effettiva revoca della prestazione;

- che con decreto n. 18012 del 15 luglio 2024 la Ragioneria Territoriale dello Stato aveva attribuito al sig. XXX, finché in vita, oltre all'assegno per indennità di accompagnamento, «…*anche l'indennità di accompagnamento aggiuntiva prevista dal combinato disposto dell'art 21, comma 5, DPR 915/1978, dell'art. 3 della legge 656/1986 e dell'art. 3 della Legge 236/2000*…»;

- che, pertanto, «… *al sig. XXX è stato liquidato il trattamento pensionistico di guerra e tutti gli assegni annessi previsti dalla normativa di settore*…».

L'amministrazione, pertanto, opponendosi ad una richiesta di CTU, concludeva affinché si rigettasse il ricorso.

Con memoria del 7/2/2025 l'avv. Luongo – evidenziando, tra l'altro, che la sostanziale cecità assoluta dell'invalido XXX risaliva di fatto quanto meno ad agosto 2020, sulla base degli allegati referti – insisteva per l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso introduttivo.

Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 17/2/2025 si chiedeva che la ricorrente provvedesse al deposito di idonea documentazione attestante la sua qualità di erede di XXX e che entrambe le parti provvedessero al deposito degli analitici prospetti di calcolo relativi alle somme richieste ed erogate a titolo di indennità di accompagnamento e di tredicesima mensilità, come ivi specificato.

Con nota del 27/3/2025 l'avv. Luongo depositava documentazione attestante la qualità di erede della ricorrente, ed insisteva nelle già formulate richieste di riconoscimento delle spettanze, ivi conteggiate, con riferimento alla menomazione visiva ed alla menomazione agli arti superiori.

In data 28/3/2025, il MEF depositava note per la trattazione scritta, con allegato

prospetto contabile (che provvedeva ad inviare all'avv. Luongo), evidenziando: che nello stesso erano «*... state indicate le somme spettanti (colonna totale dovuto) in forza dei decreti n. 18011 del 15/04/2024 e n. 18012 del 15/07/2024, e quanto è stato effettivamente riscosso (colonna totale riscosso) a seguito di pagamenti disposti dall'Amministrazione in favore di XXX e dell'erede XXX*»; che gli emolumenti spettanti erano tutti stati corrisposti. Il MEF chiedeva, pertanto, rigettarsi il ricorso perché infondato.

Con nota del 12/4/2025 l'avv. Luongo, nel ribadire l'illegittimità del trattamento pensionistico in ordine sia alla decorrenza sia al mancato riconoscimento della menomazione a carico degli arti superiori, e nel riportarsi al ricorso e alle note precedentemente prodotte, effettuava il calcolo di quanto sarebbe spettato, con decorrenza dal 1/7/2022 al 4/8/2024, a titolo di trattamento di 1^ cat. + superinvalidità Tab. E, lett. A con cumulo di 2^ cat. + 2/10 per le infermità agli arti superiori, con maggiorazione di 13^ mensilità, sottratto quanto percepito per la pensione in godimento e l'indennità di accompagnamento INPS, computando, al netto dell'importo di € 43.306,99 liquidato dalla Ragioneria, un importo ancora da percepire pari ad € 139.934,03.

Con note di replica depositate il 14/4/2025, la Ragioneria eccepiva che controparte non aveva provveduto al deposito dell'analitico prospetto richiesto nell'ordinanza istruttoria, rilevando tra l'altro che i conteggi elaborati dal difensore dalla ricorrente non contenevano i criteri di calcolo utilizzati e risultavano comunque infondati ed erronei, considerando gli importi mensili tabellari dei trattamenti pensionistici e degli assegni di spettanza della ricorrente (sulla base delle circolari MEF n. 988, 990 e 991); evidenziava, altresì, che, oltre agli arretrati (per l'importo lordo di € 48.615,70, al netto dell'importo di €

5.308,40 già erogato dall'INPS per indennità di accompagnamento spettante per il periodo dall'01/11/2023 al 31/08/2024) corrisposti nel mese di gennaio 2025 all'erede sig.ra XXX, con la rata di pensione del mese di giugno 2024 erano stati corrisposti al sig. XXX gli arretrati dal 09/11/2023 al 31/05/2024 per l'importo di € 15.214,93, di cui non si era fatta menzione nei conteggi prodotti da parte ricorrente. Il MEF, nel ribadire che «*…l'assegno di superinvalidità Tab E, lettera A, n.1 è stato riconosciuto al sig. XXX per entrambe le patologie, ovvero, sia per quelle di natura artuale sia per quelle di natura oculare*», e che tutti gli emolumenti spettanti erano stati regolarmente corrisposti, concludeva ritenendo infondate ed illegittime le richieste formulate nell'elaborato di controparte.

Con memoria di replica del 3 maggio 2025, il difensore di parte ricorrente reiterava le proprie argomentazioni e le avanzate richieste e contestava ulteriormente quanto dedotto ed eccepito dal MEF, ribadendo, tra l'altro, che erroneamente la Commissione Medica di Verifica dell'INPS, con il verbale del 25 marzo 2024, aveva proposto un unico trattamento per le due distinte infermità di cui sopra si è detto sulla base di un'impropria interpretazione dell'ultimo comma dell'art. 16 del d.p.r. n. 915/1978, non potendo sussistere alcun dubbio che l'infermità artuale del XXX fosse diversa dalla cecità bilaterale.

Con memoria di replica depositata in data 08/05/2025 il MEF, nel riportarsi a tutte le considerazioni e conclusioni formulate con i precedenti atti, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, ribadendo, tra l'altro, che i benefici pensionistici richiesti erano stati nel tempo liquidati all'avente diritto e all'erede negli importi fissati nelle Circolari di adeguamento annuale dei trattamenti pensionistici di guerra, che la reclamata diversa decorrenza non trovava alcun riscontro nei verbali di visita, e che anche l'assegno di cumulo non spettava

avendo gli organi sanitari interpellati valutato come un unico complesso morboso le infermità in diagnosi.

In sede di udienza dibattimentale del 19 maggio 2025, su richiesta di chiarimento del Giudice, l'avv. Luongo confermava che le somme indicate in atti dal MEF erano state erogate ed effettivamente percepite dalla propria assistita, ivi incluso l'importo di euro 15.214,93 a titolo di arretrati corrisposti nel giugno del 2024.

Con ordinanza n. 8/2025/G questo Giudice disponeva che, a cura del C.M.L. operante presso l'Azienda Ospedaliera S. Carlo di Potenza, venisse formata Relazione di perizia medico legale finalizzata a verificare se, a seguito dell'aggravarsi della patologia oculare, la menomazione agli arti superiori del XXX dovesse ritenersi già ricompresa nella 1° categoria della Tabella A + superinvalidità della Tabella E, lettera A, n. 1 ovvero sussistessero i presupposti per il cumulo di pensione di 2^ categoria + 2/10, ovvero diversa.

In data 12/08/2025 perveniva la bozza di parere del CML che riteneva che il complesso menomativo di cui risultava portatore il ricorrente fosse ascrivibile alla 1^ctg. Tab. A + superinvalidità tab. E lett A) n. 1 + cumulo di pensione di 2^categoria + 2/10 con decorrenza dal 09/11/2023.

Pervenute in data 27/8/2025 le osservazioni del MEF e in data 08/09/2025 le osservazioni dell'avv. Luongo, il CML, prendendo specificamente posizione su di esse, confermava il suddetto giudizio medico-legale con parere definitivo depositato in data 18/09/2025.

Con ulteriore memoria del 31/10/2025, il difensore di parte ricorrente riteneva che il trattamento riconosciuto dal CML dovesse decorrere dal 01/07/2022, quale primo giorno del mese successivo alla presentazione della corrispondente domanda, effettuata a mezzo raccomandata RR del 28/06/2022, e chiedeva

l'accoglimento del ricorso.

Con memoria depositata il 4/11/2025 il MEF evidenziava la presenza di contraddizioni della consulenza tecnica d'ufficio, avendo il CML confermato il giudizio espresso dalla CMV di Potenza del 2024 «… *che non ha riconosciuto al sig. XXX l'assegno di cumulo che invece è stato ritenuto ammissibile da parte del CTU interpellato*». L'amministrazione, infine, si riportava ai precedenti scritti difensivi ed insisteva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

In sede di udienza dibattimentale del 17 novembre 2025 l'avv. Luongo illustrava ulteriormente le ragioni a sostegno del ricorso ed insisteva per il suo accoglimento. La dott.ssa Arenella si riportava al contenuto della memoria di costituzione e dei successivi atti depositati ed insisteva per il rigetto del ricorso. In replica, l'avv. Luongo insisteva per l'accoglimento delle proprie richieste.

DIRITTO

Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti di seguito indicati.

L'approfondimento istruttorio, svolto dal C.M.L. dell'Ospedale San Carlo di Potenza nel rispetto delle garanzie del contraddittorio previste nella disciplina della corretta formazione dell'attività consulenziale, alla luce degli espletati accertamenti – dopo aver evidenziato, «… *sulla scorta della disamina degli intricati precedenti amministrativi, medico-legali e giudiziari, che i riconoscimenti di infermità dipendenti da causa di guerra con i relativi aggravamenti e rivalutazioni operati in favore del Sig. XXX, hanno di volta in volta riguardato, di fatto*…», gli ambiti anatomici ivi indicati in apposita tabella – ha rappresentato come, a seguito del riconoscimento, da parte della CMV di Potenza, dell'effettivo «… *aggravamento della condizione visiva, essendosi*

rilevata nell'occhio destro, affetto da cataratta traumatica evoluta totalmente, un visus di sola percezione luce, in luogo del visus inferiore a 1/20 accertato in tale occhio nella visita medico-collegiale precedente (sia della CMV di Potenza che da parte di questo Collegio medico ospedaliero)», si è «*… determinato il viraggio dalla condizione di cecità parziale (cieco ventesimista) a quella di cecità assoluta (cieco totale), ragione per cui risultò appropriato il riconoscimento operato dalla medesima CMV della superinvalidità ascrivibile alla Tab. E, Lettera A n. 1 …, in luogo di quella, meno favorevole, rapportabile alla Tab. E, Lettera F n. 8 … a far capo dalla data 9/11/2023*…»; pur tuttavia, «*…l'accertamento collegiale della CMV di Potenza suddetto non tenne conto della nuova ascrivibilità tabellare dell'infermità oculare e, conseguentemente di quella di cumulo, derivante dall'aggravamento della condizione visiva (autonomamente ascrivibile alla 1^ ctg Tab. A) rispetto a quella ormai consolidata a carico degli arti superiori (di 2^ Ctg Tab. A + 8^ ctg Tab. A)*». Conseguentemente, a far data dall'acclaramento dell'aggravamento dell'infermità visiva, ossia dal 9/11/2023, sarebbe spettato il seguente Cumulo/emolumenti «*Pensione di 1^ ctg Tab. A (già in godimento ma per una diretta ascrivibilità dell'infermità oculare, anziché per cumulo tra infermità oculare e degli arti superiori) + assegno di cumulo di 2^ ctg + 2/10 Tab. A (per cumulo dell'infermità agli arti superiori con l'infermità oculare) + assegno superinvalidità Tab. E. Lettera A n. 1 (dal 09/11/2023) + indennità di assistenza e accompagnamento (già in godimento)*».

Conclusivamente, il CML formulava il seguente giudizio medico-legale: «*All'esito degli accertamenti medico legali documentali ed obbiettivi esperiti, può confermarsi il giudizio espresso dalla CMV di Potenza nel 2024, potendosi*

riferire che il complesso menomativo di cui risultava portatore il Sig. XXX era ascrivibile, nel suo complesso, ***alla 1^ ctg. Tab. A + superinvalidità tab. E lett A) n. 1 + cumulo di pensione di 2^ categoria + 2/10****, come sopra meglio dettagliato, con decorrenza dal 09/11/2023)».*

Tali conclusioni venivano confermate anche all'esito delle osservazioni fatte pervenire dalle parti, come di seguito esposto.

Con nota del MEF pervenuta il 27/8/2025 si era concluso che, per le ragioni ivi indicate (e testualmente riportate nel parere conclusivo), «*…quanto asserito nella bozza di parere medico legale con riferimento alla decorrenza dell'assegno di superinvadilità di cui alla Tab E lettera F) n.8 e agli assegni cumulo non trova riscontro nella documentazione agli atti*». Il CML, nel prendere atto delle precisazioni del MEF, riteneva che le stesse non inficino, tuttavia, «*…la sostanza dell'accertamento medico-collegiale e le conclusioni valutative rese, così come richiesti dai quesiti posti dell'On.le Sig. Giudice, dal momento che l'accertamento collegiale della CMV di Potenza da ultimo esperito, come illustrato in precedenza e raffigurato sinotticamente in tabella, non tenne conto della nuova ascrivibilità tabellare dell'infermità oculare e, conseguentemente di quella di cumulo, derivante dall'aggravamento della condizione visiva (autonomamente ascrivibile alla 1° ctg Tab. A) rispetto a quella ormai consolidata a carico degli arti superiori (di 2° Ctg Tab. A + 8 ctg Tab. A)*».

Con nota pervenuta in data 8/9/2025 dell'avv. Luongo, si riteneva che l'indicazione della decorrenza (9/11/2023) fosse pleonastica in quanto non richiesta nell'ordinanza, evidentemente perché tale elemento doveva essere stato già acquisito, «*…tenuto conto verosimilmente sia del vigente art. 24 del DPR 915/78 che dispone, quale decorrenza del riconoscimento dell'eventuale*

aggravamento, soltanto quella del 1^ del mese successivo alla presentazione della corrispondente domanda (28/06/2022), sia delle puntualizzazioni addotte in proposito dalla parte ricorrente negli atti prodotti in sede di ricorso e nelle fasi successive, all'uopo ampiamente documentate». Il CML – osservando che «*Una rigida applicazione di tale disposto normativo al primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa… ove non già maturato il requisito sanitario alla data di presentazione della stessa ma successivamente ad essa, dovrebbe comportare il diniego della concessione del beneficio pensionistico richiesto*» – purtuttavia rilevava che «… *da più parti si sostiene che l'art. 149 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., il quale prevede che nelle controversie in materia di invalidità pensionabile debba essere valutato anche l'aggravamento della malattia verificatosi tanto nel corso del procedimento amministrativo che di quello giudiziario, dovrebbe ritenersi applicabile anche ai rapporti pensionistici disciplinati dal DPR n. 915/78 ed a tale estensione è di ausilio il carattere del processo svolgentesi presso la Corte dei conti che ha ad oggetto l'intero rapporto pensionistico nei limiti del petitum. Questa è la ratio che ha motivato il riconoscimento dell'avvenuto aggravamento (e con esso della concessione del beneficio pensionistico connessovi) a far capo da un'epoca successiva a quella della produzione della domanda di aggravamento, tanto da parte della CMV quanto da parte di questo CML, ossia a partire dal 09/11/2023 (data in cui, sulla base della documentazione in atti, risulta integrato il relativo requisito sanitario) e non dal 28/06/2022, data della domanda amministrativa (epoca in cui tale requisito sanitario non risultava ancora maturato)*».

Ciò premesso – rilevato che, in considerazione delle questioni eminentemente tecniche, di carattere medico-legale, che caratterizzano i giudizi della tipologia

all’esame, va riconosciuta particolare valenza ai pareri espressi dagli organi di consulenza – si osserva che, nella fattispecie, il CML interpellato ha ritenuto indennizzabile anche il cumulo di pensione di 2^ Cag. + 2/10 con decorrenza dal 09/11/2023 (a cagione della nuova ascrivibilità tabellare da quel tempo dell’infermità oculare), data successiva a quella di presentazione della domanda amministrativa.

Deve, peraltro, osservarsi che la retrodatazione di tale cumulo alla data della domanda non è accoglibile anche per i seguenti motivi.

Parte attorea ha sostenuto che il ricorrente avesse diritto *«…già all'atto della presentazione della domanda di aggravamento (28/06/2022) … al trattamento di 1^ categoria + superinvalidità Tab. E lettera A n. 1 per l'infermità oculare, in quanto affetto da OS spento e OD visus pari a 1/120, come certificato e ribadito dal Poliambulatorio di XXX negli allegati certificati rilasciati, rispettivamente il 06/05/2021 (all. 5), il 09/06/2022 (all. 6), il 02/02/2023 (all. 7), il 09/11/2023 (all. 2)*…».; in allegato alla successiva memoria del 7/2/2025 si è depositato il referto dello stesso Poliambulatorio di XXX del 16/2/2023, del tutto sovrapponibile a quello del 2/2/2023, precedentemente depositato.

Orbene, vista l’inconferenza, ai nostri fini, del certificato del 9/11/2023, che è proprio quello che ha fondato la decorrenza censurata da parte attorea, sul punto si osserva che, come evincesi dalla sentenza n. 58/2023/G di questa Sezione, nell’incarico di consulenza espletato, il C.M.L. operante presso l’Azienda ospedaliera S. Carlo di Potenza aveva «…*ritenuto il ricorrente affetto da “OS spento in anoftalmo da deflagrazione di ordigno bellico; ODV c inferiore ad 1/20 nmcl (in esiti di cataratta traumatica in evoluzione)*…», puntualizzando quanto segue:

«“*… In ordine alla menomazione visiva, il Sig. XXX per tramite dell'Avv.to Luongo, produce in atti visite oculistiche del 9.6.2022 e 16.2.2023 in cui il visus OS è spento ed il visus residuo in OD è inferiore ad 1/20 (1/120), visus dunque sovrapponibile al certificato già valutato ed agli atti del verbale della CMV di Potenza del 29.9.2021. In relazione a tale certificato l'Avv. Luongo, procuratore del Sig. XXX richiede il riconoscimento di uno status correlato alla cecità assoluta. Ebbene nel merito giova riportare quanto desumibile dalla lettura dei criteri per l'applicazione delle tabelle A), B) ed E) allegate al DPR 834/1981 … Dunque a termini del decreto succitato, la valutazione riportata sul certificato allegato dall'Avv.to Luongo non riporta la dicitura di percezione luce ovvero visione motu manu che corrisponde alla condizione prevista dal decreto per la cecità assoluta. Pertanto, l'invocato beneficio richiesto non è giustificato dalla certificazione prodotta che riporta una condizione di visus differente da quanto previsto per la cecità assoluta. … Peraltro risulta dalla certificazione del 16.2.23 che la condizione visiva è sovrapponibile a quella dei precedenti controlli. Dunque, rispetto ai criteri soprariportati il visus residuo in OD riportato nel certificato prodotto agli atti dall'Avv.to Luongo, peraltro sovrapponibile a quanto agli atti della CMV di Potenza (verbale del 29.9.2021), riportando … visus OD inferiore a 1/20 (1/120) … non integra il requisito previsto dai succitati criteri per la cecità assoluta, in quanto tale valutazione è prevista solo per i casi di "percezione luce" o "motu manu”. In sintesi, quanto richiesto non è provato dal ricorrente*».

Risulta, allora, evidente che non risultano prodotte certificazioni oculistiche ulteriori (eccettuata quella del 9/11/2023 posta ad oggetto del censurato provvedimento) rispetto a quelle già valutate dal CML nella relazione depositata

il 18/04/2023 e poste a base della sentenza n. 58/2023/G.

Si ritiene, in definitiva, che la domanda relativa alla diversa decorrenza della menomazione visiva non sia ulteriormente riesaminabile, anche in virtù del giudicato formatosi sulla sentenza n. 58/2023/G, non avendo la ricorrente allegato né offerto elementi di prova rispetto a fatti ulteriori rispetto a quelli già oggetto del predetto giudizio; il predetto giudicato, invece, non incide sull'aggravamento attestato dal ridetto certificato del 9/11/2023, non considerato nella suindicata sentenza.

Deve, a questo punto, essere considerato che, ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art. 21, primo comma, delle norme di attuazione al c.g.c., al processo pensionistico non si applica l'art. 149 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., secondo il quale «*Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario*».

Tale preclusione, secondo la giurisprudenza, trova il suo fondamento anche nella disposizione di cui all'art. 153, primo comma, lett. b), c.g.c. che sancisce l'inammissibilità del ricorso ove si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa.

Orbene, nella fattispecie, come si è visto, l'amministrazione si è compiutamente pronunciata sull'aggravamento in questione, valutando appieno la certificazione del Poliambulatorio di XXX del 9/11/2023 che ha fondato la data di decorrenza del beneficio, autonomamente individuata dall'amministrazione in sede amministrativa, con il decreto n. 18011 del 15/4/2024, emesso sulla base del

verbale della CMV del 25/3/2024.

Non si tratta, in altri termini, di autonomamente individuare in questa sede una decorrenza successiva alla domanda amministrativa di un aggravamento su cui l'amministrazione non si sia pronunciata, ma solo di valutare la correttezza del giudizio espresso in sede amministrativa con riferimento alla ascrivibilità del complessivo aggravamento riscontrato, ferma la decorrenza ivi individuata. Deve, pertanto, concludersi per l'indennizzabilità anche del cumulo di pensione di 2^ Cag. + 2/10 con decorrenza dal 09/11/2023.

Infondate, invece, risultano le contestazioni attoree in ordine alla mancata liquidazione di indennità di accompagnamento (e relative integrazioni) e di 13^ mensilità, risultando le stesse correttamente corrisposte dal MEF sulla base delle circolari MEF di adeguamento automatico annuale dei trattamenti pensionistici di guerra, anche considerando gli arretrati già pagati al *de cuius* nel giugno 2024.

Il ricorso, in definitiva, è parzialmente fondato e la ricorrente, in qualità di erede dell'invalido XXX, ha diritto a percepire anche i ratei maturati per l'assegno di cumulo di 2^ categoria + 2/10 con decorrenza dal 09/11/2023 fino alla data del decesso del *de cuius*, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data in cui l'importo trattenuto avrebbe dovuto essere corrisposto al ricorrente e, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.

Tenuto conto della evoluzione della complessa vicenda contenziosa e dell'accoglimento solo parziale del ricorso, si dispone l'integrale compensazione delle spese.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata,

definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Spese compensate.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all'udienza del 17 novembre 2025.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante il *"Codice in materia di protezione dei dati personali",* dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52.

Il Giudice

f.to digitalmente

Rocco LOTITO

In esecuzione del Provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.

Depositata in Segreteria il 17 novembre 2025

Il Segretario di udienza

f.to digitalmente

dott. Alfonso INGENITO